

**PROVVEDIMENTI RECANTI
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

DL 17 marzo 2020, n. 18 "CURA ITALIA"

Aggiornamento del 22 marzo 2020

ASPETTI GIUSLAVORISTICI

Con il Messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, il cui testo integrale è disponibile al seguente link - [INPS - messaggio n. 1287](#), l'INPS detta i primi chiarimenti ed istruzioni operative circa gli ammortizzatori sociali d'emergenza introdotti con il D.L. "Cura Italia" n. 18/2020.

In sintesi:

Cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale "COVID-19" nazionale

Non mutano, rispetto alla normativa previgente in materia di CIGO, i soggetti che vi possono accedere: si tratta delle imprese elencate dall'art. 10 del D.l.gs. n. 148/2015, prime tra tutte quelle Industriali Manifatturiere in ogni settore e comparto.

Restano escluse le imprese commerciali (ivi comprese quelle che, occupando più di 50 dipendenti, hanno accesso, invece, alla Cassa integrazione guadagni straordinaria CIGS)

La domanda di CIGO con la specifica causale "Covid - 19 nazionale" va presentata all'INPS con le modalità ordinarie già vigenti e va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Il datore di lavoro non dovrà dimostrare altro che la effettiva sospensione/riduzione dell'attività produttiva. Non vi sono cioè gli ordinari oneri probatori circa la temporaneità dell'evento sospensivo e la sua non imputabilità al datore di lavoro o ai lavoratori.

Non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il trattamento integrativo ha una durata massima di nove settimane (anche con soluzioni di continuità) in periodi che devono essere compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 (quindi, sembrerebbe che la causale delle CIGO in corso possa essere "convertita" in quella emergenziale). Va osservato che il limite delle "9 settimane" è calcolato in relazione alle singole giornate di sospensione e alla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro e può quindi in concreto variare (Cfr. Circolare INPS 29 aprile 2009 n.58)

Non vi sono i consueti limiti di utilizzo (ossia, 52 settimane nel biennio; 24 mesi nel quinquennio mobile e quello di 1/3 delle ore lavorabili) e dei periodi di utilizzo non si tiene conto ai fini di una successiva diversa causale di ricorso alla CIGO.

Beneficiano del trattamento i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, a prescindere dalla loro anzianità di servizio.

In deroga alla regola generale può essere richiesta l'erogazione diretta a carico dell'INPS senza necessità di dimostrare difficoltà finanziarie dell'impresa

Cassa integrazione straordinaria (CIGS) – conversione in CIGO

Le imprese che abbiano in corso un trattamento di CIGS possono chiedere di sospenderlo e di passare (per un periodo massimo di 9 settimane) alla CIGO con causale "Covid-19 nazionale" (e riprendere quindi al termine, con procedura semplificata la CIGS)

La fruizione della CIGO ha luogo anche in questo caso con le modalità e le condizioni viste al punto che precede.

La "conversione" della CIGS in CIGO non è ammessa per le imprese escluse dal trattamento di cassa ordinario (v. sopra).

Cassa integrazione ordinaria in deroga CIGO D " COVID -19 Nazionale"

Vi possono accedere tutti i datori di lavoro (tranne i datori di lavoro domestico) che non possono accedere alla CIGO (quindi possono accedervi le imprese commerciali) al FIS e ai Fondi di solidarietà, o che hanno esaurito i trattamenti integrativi cui hanno di norma accesso.

Ne beneficiano i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, a prescindere dalla anzianità di servizio.

Ha durata massima di 9 settimane

È cumulabile con la Cassa in deroga istituita dalle Regioni Emilia Romagna e Lombardia e concernete i comuni delle originarie “zone rosse”.

L’accesso all’ammortizzatore sociale deve essere preceduto da accordo sindacale tra datore di lavoro e Organizzazioni Sindacali (territoriali, maggiormente rappresentative) concluso anche in via telematica, per le imprese che occupano più di 5 dipendenti.

Le imprese che occupano meno di 5 dipendenti sono esentate dall’accordo sindacale

Dubbi permangono circa l’accesso all’ammortizzatore quando, nonostante l’invito a trattare del datore di lavoro, le O.O.S.S. di fatto, pur senza intenzione, vi si sottraggano (ipotesi non inverosimile dato il probabile massiccio ricorso alla Cassa in deroga).

Non è dovuto alcun contributo addizionale e non v’è riduzione percentuale del trattamento in caso di sua proroga.

La domanda va presentata alla Regione (o Provincia autonoma interessata) competente a istruire – in ordine cronologico di ricevimento -la domanda stessa, a verificare la sussistenza delle condizioni e concedere il trattamento (che è ad erogazione diretta, senza anticipazione datoriale).

Assegno ordinario - Fondo integrazione Salariale (per le Imprese con più di 5 dipendenti) **– Fondi di solidarietà di settore.**

Riguarda i dipendenti (compresi gli apprendisti con apprendistato professionalizzante, esclusi i lavoratori a domicilio e i dirigenti, a meno che, per i soli iscritti ai Fondi di Solidarietà, non sia diversamente stabilito dal relativo regolamento)

L’assegno FIS è rifinanziato, in ragione dell’emergenza, dal Decreto “Cura Italia”

Condizioni e modalità di accesso ricalcano quelle previste per la CIGO

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 *partner*, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it